



Riunione del 27 aprile 2022

Durata tirocinio: DL 228/2021 (Decreto “Milleproroghe”)

Il Consiglio, sentito il Segretario

- visto il comma 3° dell’art. 6, modificato dall’art. 8, comma 4bis del DL 228/ 2021 (Decreto Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla legge 15/2022;

delibera

che il semestre di tirocinio professionale di cui all’art. 41 L. 247/2012, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all’art. 8, comma 4, del DM 70/2016. E’ ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della L 247/2012, per i tirocinanti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all’art. 101, comma 1, primo periodo, del DL 18/2020, convertito con modificazioni, dalla L. 27/2020 e, altresì, nella sessione di cui all’articolo 6, comma 7bis, del Decreto Legge 31 Dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 Febbraio 2021, n. 21, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea, purché avvenuta entro il 21 giugno 2021. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospese tutte le attività dei tirocini di cui all’art. 73 DL 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla L 98/2013, all’interno degli uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Luigi COCCHI

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Federico CINQUEGRANA